



COMUNE DI ACQUAPENDENTE
PROVINCIA DI VITERBO

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO A
SERVIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI DI
PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 25/05/2020

**Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria
del Consiglio Comunale**

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - TIPOLOGIE

ART. 5 - CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

ART. 6 - CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

ART. 7 - PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI GLI ARREDI

ART. 8 - CRITERI DI ARMONIZZAZIONE

TITOLO SECONDO – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE

ART. 11 - ITER DELLE PRATICHE

ART. 12 - TARIFFE

ART. 13 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

TITOLO TERZO – SANZIONI

ART. 15 - REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 17 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO PRIMO -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico temporaneo, per la realizzazione di arredi ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 2 – Ambito di Applicazione

2.1 L'ambito di applicazione del regolamento è limitato al centro storico del capoluogo e delle frazioni, così come individuati nel P.R.G..

ART. 3 - Definizioni

Per arredi esterni si intendono l'insieme degli elementi temporanei, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione in sede fissa. La temporaneità, mobilità, smontabilità e facilità di rimozione è definita nelle normative vigenti.

ART. 4 – Tipologie

Gli elementi di cui al precedente art. 3 ammessi, sono classificati come di seguito indicati:

- a- tavoli, sedie, poltroncine anche a più posti
- b- elementi di delimitazione, fioriere e pannelli vetrati
- c- pedane
- d- apparecchi riscaldanti e refrigeranti e - impianto di illuminazione
- f- cestini raccolta rifiuti
- g- ombrelloni
- h- tende e coperture di varie tipologie
- i- ogni altro elemento in occasione di particolari manifestazioni

ART. 5 – Criteri Generali di Collocazione

5.1 È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché non si interrompano i regolari flussi pedonali in ragione dell'entità dei flussi pedonali stessi e della salvaguardia dell'incolumità pubblica.

In ogni caso deve essere garantito l'agevole passaggio per i portatori di diverse abilità.

L'autorizzazione non può inoltre essere rilasciata qualora l'arredo impedisca la visuale creando problemi di sicurezza.

5.2 Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.

5.3 Le strutture e i manufatti degli arredi devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e/o cose è a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

5.4 L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione degli arredi devono essere prospicienti/adiacenti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi all'esercizio stesso. Può essere ammesso il posizionamento delle strutture sul lato opposto delle strade, valutandolo in relazione alla situazione di traffico ed alle caratteristiche di decoro del luogo di inserimento.

5.5 Le occupazioni devono comunque mantenere una distanza pari ad almeno ml. 1,50 da altre occupazioni contigue.

5.6 Gli arredi autorizzati devono essere rimossi entro 10 giorni o meno, se trattasi di urgenza, a cura e a spese del titolare dell'esercizio pubblico, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dagli arredi o in ogni altro caso di pubblico interesse.

5.7 Gli arredi non devono occupare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, tabernacoli oppure costituire elemento di disturbo di altri elementi architettonici e monumentali di rilevanza storico-religiosa.

5.8 Gli arredi installati in strade aperte al transito veicolare devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere conformi alla normativa in materia di barriere architettoniche;
- l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- potranno essere collocati in aree destinate a parcheggio, nel rispetto del Codice della Strada ed eventuali deroghe previste dalla normativa.

5.9 Gli arredi installati nelle aree pedonalizzate devono rispettare le seguenti condizioni:

- lasciare libera idonea corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso, tale che garantisca anche il passeggio pedonale in sicurezza;
- essere collocati a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede e nel caso invece di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso; qualora il marciapiede esistente risulti di misura inferiore a ml. 1,50, questa misura deve essere comunque ricavata , utilizzando una porzione della pedana degli arredi da lasciare libera per il passaggio pedonale.

5.10 Gli elementi portanti e di tamponamento degli arredi e tutti gli impianti accessori realizzati, nonché la loro installazione, devono essere conformi alle vigenti normative in materia, in relazione alla specifica destinazione d'uso.

5.11 Gli arredi, nel caso in cui fossero presenti in occasione di sagre, feste paesane ed eventi di pubblico spettacolo, dovranno essere tenuti presenti nella stesura dei piani di sicurezza relativi ai detti eventi.

ART. 6 - Criteri Generali di Realizzazione

6.1 PEDANE

Nelle aree della zona A è consentita la collocazione di pedane, anche in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, può essere pavimentata con pedana realizzata esclusivamente in materiale idoneo ad un centro storico.

Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, per non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale mobilità delle stesse (la pedana dovrà essere del tipo galleggiante). La pedana dovrà essere chiusa fino a terra in modo da evitare accumuli di sporcizia ed assicurare il naturale deflusso della acque piovane nelle caditoie esistenti; inoltre dovrà essere sempre mantenuta pulita. Dovranno altresì essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari e sufficienti ad impedire l'annidamento di ratti od altri animali nocivi sotto le pedane stesse. La pedana dovrà essere facilmente ispezionabile ed idonea a sopportare i carichi di esercizio.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso a caditoie e chiusini presenti.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

In ogni caso le pedane saranno autorizzate nei casi strettamente necessari.

6.2 PARATIE PEDANE

E' ammesso l'utilizzo di paratie esclusivamente per finalità di sicurezza nel caso in cui la pendenza del suolo sia tale da generare con la pedana stessa un gradone superiore a 30cm.

Le pedane, nel caso di inclinazione del suolo, dovranno essere del tipo terrazzato e ogni modulo non dovrà avere lunghezza tale da generare gradini con il suolo stesso superiori a 30 cm.

Ciò al fine di evitare l'installazione di paratie protettive la cui messa in opera dovrà essere limitata ai casi strettamente necessari.

6.3 TAVOLI

I tavoli devono essere di forma rotonda, quadrata, rettangolare o simile. Devono essere di buona qualità e design e saranno comunque opportunamente valutati in sede di istruttoria.

6.5 Le sedie e le poltroncine, con o senza braccioli, devono essere coordinate ai tavoli, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli e le sedie devono avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile.

6.4 APPARECCHI RISCALDANTI E REFRIGERANTI

E' consentita l'installazione di apparecchi di riscaldamento e refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite.

In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con l'arredo urbano esistente.

6.5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

L'impianto elettrico e i relativi collegamenti devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti. Le luci di illuminazione devono essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Non devono arrecare disturbo visivo ai conducenti di autoveicoli.

6.6 CESTINI E POSA CENERI DA ESTERNO

E' ammessa la collocazione di cestini e posa ceneri da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

6.7 ELEMENTI DI COPERTURA

La copertura degli arredi è consentita con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie. La struttura deve essere in legno naturale o metallica color grafite, con palo centrale o laterale e con un telo di copertura opaco in cotone impermeabilizzato, in tinta unita di colore in sintonia con l'ambiente circostante, nei toni pastello.

6.8 TENDE A SBRACCIO

Le tende a sbraccio devono avere la struttura retraibile, in legno o metallo, devono essere agganciate alla muratura di facciata degli edifici e devono essere prive di sostegni che si appoggino al suolo. Possono essere composte da uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima è quella del marciapiede, nelle aree pedonali è ml. 3,50 dal piano di facciata dell'edificio.

Il telo di copertura deve essere opaco in cotone impermeabilizzato, in tinta unita. Il colore è quello delle terre, dell'avorio, panna/ecru e beige e si deve ben integrare con la facciata e l'ambiente circostante e dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico.

E' sempre necessario tenere conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi. Laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, sono vietate le installazioni che comportino manomissioni di facciata o elementi decorativi.

6.9 FIORIERE

Non è consentito l'utilizzo delle fioriere, come elementi di delimitazione, ma esclusivamente come elementi di arredo. Le fioriere devono essere tutte uguali fra loro, di misure coerenti rispetto alle dimensioni dell'occupazione del suolo.

L'altezza massima complessiva, compresa l'essenza a dimora, non deve superare i m.1,50.

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- Terracotta e/o altri materiali idonei in armonia con le alter component degli arredi e dell'ambiente circostante
- Rame o ghisa al naturale
- Acciaio Corten

In generale il materiale per le fioriere deve essere scelto in armonia con le altre componenti degli arredi e con l'ambiente circostante.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tempestivamente ripulite da rifiuti.

Le piante e i fiori devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

Non è ammesso l'uso di fiori e piante "finte".

ART. 7 – Pubblicità su Elementi Componenti gli arredi

7.1 Sugli elementi e le strutture che compongono gli arredi non sono ammessi messaggi pubblicitari

Se non quelli raffiguranti il logo dell'esercizio. Non devono essere luminosi né illuminati.

7.2 Nella superficie autorizzata non sono ammessi cartelli pubblicitari o altri ingombri, in particolare non è ammesso, né all'esterno né all'interno delle vetrine prospicienti le vie e le piazze, alcun elemento non riconducibile all'arredo del pubblico esercizio.

ART. 8 – Criteri di Armonizzazione

8.1 Per tutti gli elementi di arredo, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori deve essere progettata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.

8.2 Tutte le strutture e gli elementi degli arredi devono comunque essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.

8.3 La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO SECONDO – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 9 - Modalità di Presentazione della Domanda

9.1 La domanda per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione degli arredi, redatta in bollo e indirizzata al COMUNE DI ACQUAPENDENTE, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica deve essere indicata la denominazione,

sede sociale e il codice fiscale o partita IVA , nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;

- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesta l'autorizzazione;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione ;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione (fasce orarie);
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni previste nel presente regolamento.

9.2 Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato:

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile ;
- relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- planimetria generale in scala 1:1000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione ;
- planimetria in scala 1:100 stato attuale, con tutte le occupazioni attualmente presenti e di progetto relativamente a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni: una panoramica e l'altra particolareggiata, devono avere formato minimo di cm. 10 x 15;
- disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
- rendering o viste prospettiche contestualizzate nell'ambiente urbano;
- relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme vigenti, del presente regolamento, nonché l'idoneità statica;
- dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa;
- dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione.

ART. 10 - Termini di Presentazione

10.1 La domanda e tutta la documentazione prevista dall'art. 9 deve pervenire presso l'Ufficio Tecnico entro il 31 gennaio di ogni anno e contenere la richiesta di autorizzazione per l'occupazione per l'anno in corso, anche per periodi frazionati. Per il primo anno di vigenza del presente regolamento e/o per il primo anno di aperture dell'attività, potrà essere presentata senza limiti temporali.

10.2 Nel caso di rinnovo della richiesta di occupazione del suolo pubblico, in cui non ci siano modifiche rispetto al contenuto tecnico - amministrativo della domanda originaria, l'istanza non deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 9.

ART. 11 - Iter delle Pratiche

11.1 L'Ufficio Tecnico cura l'istruttoria preliminare ed indice una conferenza dei servizi, durante la quale verranno acquisiti i pareri degli uffici (Polizia Locale-Ufficio Ragioneria - SUAP) Per la tipologia si potrà avvalere dell'organo consultivo della Commissione Centro Storico.

11.2 Il parere deve essere adottato entro 30 giorni dalla richiesta valutata completa e rispondente.

11.3 Una volta acquisito il parere consultivo e non vincolante della conferenza dei servizi di cui sopra, l'Ufficio Tecnico Comunale provvede al rilascio o al diniego dell'Autorizzazione.

ART. 12 - Tariffe

Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico così come disciplinato dallo specifico regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

ART. 13 - Durata dell'autorizzazione

Le occupazioni di cui al presente regolamento sono temporanee e non superiori a **3** anni e possono essere rinnovate. Per il rinnovo va seguita la stessa procedura prevista per l'autorizzazione originaria.

ART. 14 - Obblighi del Titolare del Provvedimento

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a:

- limitare l'occupazione alle aree concesse;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso eco-compatibile con l'aspetto circostante;

- sistemare all'interno del locale seggiole e tavoli se la chiusura dell'esercizio supera i tre giorni;
- alla scadenza della concessione, rimuovere l'occupazione integralmente e ripristinare il suolo nello stato originario, a meno che non venga rilasciato un nuovo provvedimento autorizzatorio con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza;
- non arrecare alcun danno al selciato/lastricato o altra pavimentazione e realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti ecc. relativi a sottoservizi esistenti;
- prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere, ove siano previste le pedane, alla pulizia della superficie sottostante;
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, normative e regolamentari vigenti;
- pagare il canone di occupazione suolo pubblico previsto dal vigente regolamento comunale;
- ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione ed esporla nel luogo ove è esercitata l'attività;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

TITOLO TERZO - SANZIONI

ART. 15 - Revoca o Sospensione dell'autorizzazione

15.1 Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione suolo pubblico o per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio di occupazione suolo pubblico per gli arredi può essere revocato o temporaneamente sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

15.2 L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzatorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

15.3 L'espreso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza,

è preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevede un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione provvede l'Amministrazione Comunale direttamente con rivalsa delle relative spese.

15.4 Nel caso di urgenza si può omettere la comunicazione di avvio del procedimento.

15.5 Nel caso di rimozione dovrà essere rimborsato il canone versato per il tempo di mancata utilizzazione.

ART. 16 – Diniego dell'autorizzazione

16.1 Non si procede al rilascio dell'autorizzazione quando al titolare della richiesta siano state contestate almeno tre violazioni nell'anno precedente relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti; in tale ipotesi il titolare della autorizzazione non può ottenerne altra prima che sia decorso un anno.

16.2 E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di negare il rilascio dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità.

ART. 17 – Sanzioni e Misure Ripristinatorie

17.1 Fermo restando le sanzioni previste dal codice della strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con arredi esterni, o senza osservare le prescrizioni della autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**.

17.2 Il Comune, qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, provvede ad ordinare al titolare dell'autorizzazione l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi.

17.3 Qualora il gestore dell'esercizio non provveda nei termini fissati, le strutture sono rimosse d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

17.4 Il materiale rimosso viene conservato dall'Amministrazione Comunale e tenuto a disposizione Per 30 giorni. Scaduto tale termine verrà acquisito al Patrimonio Comunale. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di

smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si deve dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato della vigilanza.

17.5 Eventuali spese di deposito, mantenimento e smaltimento del predetto materiale sostenute dall'Amministrazione Comunale, sono poste a carico del trasgressore.

ART. 18 – Disposizioni Finali e Transitorie

18.1 Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

18.2 Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

18.3 Per quanto non previsto nel presente documento ma attinente alla materia trattata, si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento per il Centro Storico se non contrastanti e /o al Regolamento Edilizio. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono rispetto a quelle contenute nei regolamenti per il Centro Storico e nel Regolamento Edilizio.

18.5 Eventuali regolamenti precedenti in materia di occupazione per dehors e gazebo, sono abrogati.